

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 110

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere contrario*) 112

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010 115

ALLEGATO 2 (*Comunicazioni del Presidente*) 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) osserva come il provvedimento – sebbene possa apparire di rilievo secondario – rivesta invece particolare importanza.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), con riferimento alle competenze della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Nicolucci, illustra i contenuti del provvedimento. Ricorda in proposito che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010), e volto a recepire la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Tale direttiva estende l'ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che con-

sumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia. Per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione della predetta direttiva, che è stata quindi abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/125/CE. Con la stessa logica, per l'attuazione della direttiva 2009/125/CE lo schema in esame provvede ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo in materia (D.Lgs. 201/2007) che aveva attuato la precedente direttiva 2005/32/CE.

La direttiva 2005/32/CE definiva « prodotto che consuma energia » un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di « prodotto connesso all'energia » data dalla nuova direttiva 2009/125/CE ricomprende qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo. Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione – come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari – possano essere ricompresi all'interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni. Come già nella direttiva 2005/32/CE, all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE si prevede che la Commissione metta a punto un piano di lavoro che fissi per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

In merito al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito d'applicazione del provvedimento, secondo quanto indicato in precedenza. Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento, tra i quali le definizioni di « recupero », « rifiuto » e « rifiuto pericoloso », in linea con le corri-

spondenti definizioni previste dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che modifica il D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.

Anche l'articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull'immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. Si stabilisce che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

L'Autorità competente per la sorveglianza del mercato – ai fini dell'attuazione del provvedimento – è designata dall'articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le Regioni e con le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi.

Le funzioni di tale Autorità sono specificate dal successivo articolo 5 (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato).

L'articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia in campo energetico che ambientale.

L'articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le

spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatarî autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull'importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell'importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.

L'articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (rinviano all'Allegato I), vietando l'apposizione di marchature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviano all'Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all'Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.

L'articolo 10 definisce gli interventi che l'Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato

o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell'importatore. La norma disciplina, infine, la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni prese sulla base della disposizione in esame.

L'articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall'importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l'importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).

L'articolo 12 stabilisce che l'Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all'Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.

L'articolo 13 disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.

L'articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatarî o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

L'articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l'attuazione del decreto e in particolare l'applicazione dell'articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.

L'articolo 16 riguarda l'informazione ai consumatori, e dispone che – qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione – i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull'uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.

L'articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall'Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell'Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse.

L'articolo 18 prevede l'abrogazione del D.Lgs. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.

L'articolo 19, che costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, è stata data attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo n. 196/2005. Tale decreto, nella sua formulazione originaria, era stato oggetto di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione (la n. 2316 del 12 ottobre 2006), avviata per il non corretto recepimento della Direttiva 2002/59/CE. Al fine di adeguarsi alle predette censure, si è quindi proceduto ad una prima modifica del decreto legislativo n. 196/2005 attraverso il decreto legislativo n. 187/2008.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene nuovamente sul decreto legislativo n. 196/2005, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE, alla direttiva 2002/59/CE.

Le principali modifiche sono finalizzate a rendere più efficace il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione previsto dalla direttiva 2002/59/CE, e possono essere così sintetizzate e raggruppate:

estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri, secondo un apposito calendario;

ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose, in particolare per il trasporto di idrocarburi;

interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario « SafeSeaNet » allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri;

inclusione delle navi che non presentano assicurazioni o garanzie finanziarie soddisfacenti e delle navi di cui i piloti o le autorità portuali hanno segnalato anomalie apparenti, tra le navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli;

modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, con la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più Autorità competenti a prendere le opportune decisioni, la fissazione delle disposizioni essenziali dei piani di accoglienza e la previsione di misure di compensazione per le perdite economiche subite in conseguenza dell'accoglienza.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come già si è ricordato, recepisce le modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE alla direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione e non presenta profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Atto n. 300.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema in esame, in attuazione della delega conferita con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) è volto a recepire nell'ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

La predetta direttiva reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile; a tale scopo sono apportate modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

Nel dettaglio (articolo 1) si consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere, in apposita nota integrativa, gli elementi iscritti nella voce « spese di impianto e di ampliamento » oltre – come già previsto in origine dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 78/660/CEE – alle informazioni sulla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE (EUR); importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE (EUR); numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo

imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011 (articolo 3).

La Relazione che accompagna lo schema precisa che sarà recepito quanto previsto in materia di deroga dagli obblighi concernenti la redazione dei bilanci consolidati, trattandosi di norma preceativa per gli Stati Membri; non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta di « un'opzione da applicarsi alle c.d. "medie imprese", una fattispecie non prevista dal codice civile ».

A tale scopo sono apportate modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati) e all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).

In particolare, l'articolo 1 dello schema in commento introduce una nuova fattispecie di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, nel caso in cui le società controllanti di imprese controllate presentino, individualmente e congiuntamente, un interesse irrilevante al consolidamento. Lo stesso articolo reca poi norme di coordinamento formale conseguenti alla modifica.

L'articolo 2 dello schema reca un'analoga esenzione dalla redazione di un bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi e finanziari capogruppo, alle medesime condizioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.

COM(2010)350 def.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta di martedì 14 dicembre, evidenziando come quello in esame sia un tema particolarmente significativo, innanzitutto con riferimento al sistema industriale italiano. La soluzione prospettata dal regolamento crea infatti ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione. Essa impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività.

Vi sono inoltre motivazioni di carattere culturale, che inducono a valutare negativamente la proposta, che determinerebbe di fatto la distinzione tra lingue di serie A e di serie B, a grave detrimento della lingua italiana.

Ricorda quindi come, sul tema, il Governo si sia particolarmente impegnato,

benché l'ex Ministro delle politiche europee, ripetutamente invitato ad intervenire, non abbia mai preso parte ai lavori sul tema della XIV Commissione. In occasione di un incontro svoltosi presso il Senato, il Ministro Ronchi ha rammentato di aver inviato una lettera al Commissario europeo per il mercato interno e i Servizi Barnier, e per conoscenza al presidente della Commissione europea Barroso, nella quale ha espresso la netta contrarietà del Governo italiano alla proposta di regolamento in quanto « lede il principio di pari dignità delle lingue dell'UE e crea elementi di distorsione della concorrenza, intaccando, nella quasi totalità degli Stati membri, l'efficienza di mercati e la competitività delle imprese, specie di quelle piccole e medie ».

Sandro GOZI (PD) osserva come, in passato, il gruppo del PD abbia più volte sollecitato la presenza del Ministro Ronchi in Commissione.

Quanto alla proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, che valuta positivamente, riterrebbe opportuno rafforzarne alcuni passaggi. Considerata l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri, per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione, sarebbe a suo avviso necessario fare un riferimento esplicito all'articolo 326 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che stabilisce al comma 2, che le cooperazioni rafforzate « non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi ».

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide la proposta avanzata dal collega Gozi, sottolineando l'opportunità di introdurre nella proposta di parere, accanto a valutazioni di ordine politico, anche una argomentazione di carattere tecnico-giuridico.

Sandro GOZI (PD) evidenzia in secondo luogo che, poiché per l'avvio della cooperazione rafforzata è richiesta, in base all'articolo 329, la previa approvazione del Parlamento europeo, riterrebbe di particolare utilità che ciascuno si attivi, presso i rispettivi gruppi europei di appartenenza, affinché si conduca, in seno al Parlamento europeo medesimo, una battaglia trasversale sul punto. Osserva come i colleghi europei non abbiano certo bisogno dei consigli dei parlamentari nazionali nello svolgimento delle loro attività, ma come una sollecitazione non possa che rivelarsi utile.

Riterrebbe altresì opportuno richiamare nel parere la possibilità, ove necessario, di attivare tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero le disposizioni del Trattato che si ritengono lese dalla proposta di regolamento.

Introdurrebbe poi in premessa al parere un riferimento diretto alla questione, più generale, del regime linguistico dell'Unione, e della tutela della lingua italiana. Non è infatti accettabile che la pratica ormai invalsa nell'attività della Commissione europea di considerare inglesi, francesi e tedeschi lingue di lavoro, formalizzi e legittimi l'adozione del trilinguismo anche al di fuori della pratica interna della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea come il tema in discussione non si limiti ad una questione puramente linguistica o di orgoglio nazionale, ma di natura competitiva. Se si guardano i numeri, infatti sono circa 68 mila i brevetti europei, dei quali la metà vengono da Francia e Germania; tuttavia l'Italia resta uno dei Paesi che produce il più alto numero di brevetti e sarebbe pertanto una delle nazioni più penalizzate.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide il parere formulato dalla relatrice e le osservazioni da ultimo svolte dal Presidente Pescante. Precisa quindi che il Pdl ha sempre lodato o criticato il Ministro

per le politiche europee in modo costruttivo e unicamente con riferimento alle azioni svolte, e non certamente in base alla sua appartenenza o meno ad un partito. In ogni caso, sottolinea come il Ministro abbia svolto bene il proprio compito e come quella sul trilinguismo sia stata proprio una delle sue battaglie.

Precisa inoltre che il PdL si è particolarmente attivato sul tema del regime linguistico. Richiama innanzitutto l'intervento da lui svolto a Pamplona dinnanzi ai giovani industriali, nel quale ha sottolineato che il brevetto europeo è una misura essenziale e urgente per il rilancio dell'innovazione in Europa e che la proposta della Commissione in materia è inaccettabile. Ha altresì evidenziato che il trilinguismo è ingiusto e determina un chiaro vantaggio per gli *stakeholders* in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle enti pubblici di ricerca; esso diversifica il regime linguistico dell'Unione europea e non ha una chiara giustificazione. Se, infatti, si vogliono davvero ridurre i costi occorre prevedere un sistema di brevetto europeo unicamente in inglese. Anche in occasione della XLV riunione della COSAC, ha avuto modo di sottolineare la preoccupazione che desta nel Parlamento italiano la scelta della Commissione europea di perseguire, non soltanto nel proprio funzionamento interno, un trilinguismo che, oltre ad essere illegittimo e discriminatorio, è fonte di costi di traduzione non necessari, ricordando che l'ultima e grave espressione di questo orientamento è la proposta avanzata dalla Commissione con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti. Ha affermato in quella sede che il Parlamento e il Governo contrasteranno con intransigenza ogni ulteriore tentativo di violazione del regime linguistico dell'Unione, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali previsti.

Ricorda peraltro che, oltre all'azione di Governo, il gruppo PdL già da mesi si adopera in ambito europeo per sostenere queste posizioni ed auspica che questo

impegno possa sfociare anche in un parere unanime da parte della XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama la risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese, nella quale si impegnava il Governo « a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili; ad opporsi, in particolare, al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche a livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'UE, nonché con riferimento istituti, quali il brevetto europeo; a sostenere, nei soli casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle Istituzioni ed organi dell'Unione lo giustificano, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale ».

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come quella in esame stia divenendo una questione, oltre che linguistica, di carattere politico, che investe il futuro dell'Unione e la sua caratterizzazione, a meno che non si intenda costruire un'Europa che rischia di essere di stampo tedesco. Ritiene che l'azione del Governo debba essere adeguatamente supportata da un'azione unitaria del Parlamento e il gruppo del PD farà senz'altro la sua parte. Auspica anzi che Governo e Parlamento dedichino maggiore attenzione a queste tematiche, di grande importanza per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno fare un riferimento, nel parere, alla risoluzione citata dal Presidente Pescante. Riterrebbe altresì opportuno valutare l'op-

portunità di prendere contatti con la Commissione per le politiche europee del Parlamento spagnolo, al fine di conoscere quali eventuali iniziative stiano mettendo in campo.

Mario PESCANTE, *presidente*, aveva già ipotizzato di prendere contatti con il suo omologo spagnolo; ritiene che la definizione di eventuali iniziative da adottare in tal senso possano essere oggetto di discussione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione, convocato al termine delle sedute odierne.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*) che recepisce tutte le indicazioni emerse nel corso della discussione odierna. Intendrebbe altresì inserire un richiamo alla strategia UE 2020, in quanto il brevetto costituisce un elemento essenziale dell'Iniziativa faro « L'Unione dell'innovazione » (COM(2010) 546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia medesima.

Intende in conclusione precisare — come già fatto dal collega Formichella — che le critiche rivolte all'ex Ministro per le politiche europee sono sempre state costruttive e prescindono del tutto dall'attuale situazione politica. Ribadisce quindi la necessità di creare una cooperazione e una rete di rapporti stabile con i parlamentari europei, e riterrebbe quindi particolarmente utile far avere agli europarlamentari italiani e a tutti gli europarlamentari, in lingua inglese, una copia del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte formulate dalla collega Centemero e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che ha consentito di recepire tutte le indicazioni formulate dal gruppo del PD. Auspica quindi che la

Commissione Attività produttive, cui il provvedimento è assegnato in via primaria, possa esaminare quanto prima la proposta di regolamento medesima.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) evidenzia come — alla luce dei dati forniti dal Presidente Pescante in ordine al numero di brevetti prodotti dall'Italia — non si possa non pensare ad un vero e proprio attacco alla competitività italiana.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli scorsi 24, 25 e 26 ottobre 2010 si è svolta a Bruxelles la XLIV riunione della COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);

considerato che:

a) la proposta verte su una questione di primaria importanza per il sistema produttivo e soprattutto per le prospettive di crescita e di innovazione delle imprese;

b) il brevetto costituisce, in particolare, un elemento essenziale dell'Iniziativa faro « L'Unione dell'innovazione » (COM(2010) 546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

c) l'obiettivo che la proposta si prefigge è di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi attualmente molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo;

d) i suddetti costi appaiono particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo nazionale;

e) la soluzione prospettata dalla proposta per rispondere all'obiettivo indicato, che assumerebbe la prassi attualmente vigente in seno all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), per cui il brevetto UE dovrebbe essere trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB, vale a dire francese, inglese o tedesco, appare palesemente contraria alle

disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 118 e 342) che stabiliscono il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE;

f) per questo motivo assai opportunamente il Governo italiano ha apposto il veto in sede di Consiglio;

g) la soluzione prospettata, inoltre, appare inaccettabile e inadeguata allo scopo in quanto, per un verso, crea ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione e, per altro verso, impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività. Si configura, pertanto, anche una distorsione della concorrenza e del mercato interno, in contrasto con i principi generali dei Trattati;

tenuto conto che l'ipotesi alternativa che è stata prospettata in sede negoziale, nonché dalla stessa presidenza belga, al fine di favorire una soluzione di compromesso, per cui si utilizzerebbe quale unica lingua per il rilascio e il riconoscimento di brevetti europei l'inglese avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore semplificazione e di non creare sperequazioni, considerato che tale lingua è la più diffusa nel mondo degli affari e dell'economia;

considerato che l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la

proposta avanzata dalla Commissione sembrerebbe lesiva del principio dell'unanimità che in base ai citati articoli 118 e 342 deve regolare la materia dei regimi linguistici all'interno dell'UE;

rilevato, inoltre, che la cooperazione rafforzata determinerebbe in questo caso una evidente distorsione di concorrenza tra gli Stati membri, espressamente vietata dall'articolo 326, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto con compiacimento che sulla posizione molto ferma assunta dal Governo italiano si è registrato nel nostro Paese un ampio consenso, soprattutto da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese;

considerato, più in generale, che la proposta in esame fa seguito a numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, avviata con l'introduzione di francese, inglese e tedesco quali « lingue di lavoro » di istituzioni ed organi dell'Unione europea;

rilevato che tale trilinguismo, oltre agli evidenti profili di illegittimità sopra richiamati, appare del tutto ingiustificato ed è fonte di costi di traduzione e interpretariato non necessari a carico del bilancio europeo;

richiamati al riguardo gli impegni già contenuti nella risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese;

ribadita l'esigenza di utilizzare ove necessario tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero i principi sopra richiamati;

esprime

PARERE CONTRARIO

sulla proposta di regolamento.

ALLEGATO 2

**Sugli esiti della riunione della XLIV COSAC svolta a Bruxelles
il 24, 25 e 26 ottobre 2010.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 25 e 26 ottobre 2010 si è svolta a Bruxelles la XLIV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), cui hanno partecipato per la XIV Commissione della Camera il vice Presidente Enrico Farinone, l'onorevole Nicola Formichella e l'onorevole Nunziante Consiglio. Per il Senato era presente la Presidente della Commissione politiche UE, senatrice Rossana Boldi, il vice Presidente della medesima Commissione, senatore Giacomo Santini e la senatrice Francesca Maria Marinaro.

Lo svolgimento della riunione.

I lavori si sono aperti lunedì 25 ottobre – dopo i saluti introduttivi di Philippe Mahoux, copresidente della Commissione federale per gli affari europei del Parlamento federale belga e Herman De Croo, membro del Parlamento belga ed ex Presidente della Camera dei Rappresentanti belga – con la presentazione da parte del Prof. Bernard Mazijn, dell'Università di Ghent della prima sessione di lavoro dedicata allo sviluppo sostenibile ed alla Strategia 2020 dell'UE per la crescita e l'occupazione.

Nel corso del dibattito si è delineata una chiara convergenza in merito al contributo decisivo che la Strategia 2020 può offrire ai fini della stimolo della crescita economica in Europa dopo la crisi.

Alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione. Altre hanno indicato come andrebbero ulteriormente sviluppati nell'ambito di tale strategia le azioni a favore

della biodiversità, dell'istruzione, della creazione dei posti di lavoro e della politica dei trasporti.

Molti interventi hanno poi sottolineato l'importanza del ruolo dei Parlamenti nazionali nella realizzazione degli obiettivi e priorità della Strategia 2020, in particolare nell'ambito del nuovo modello di *governance* economica europea.

Sul punto è intervenuto l'On. FARI-NONE, il quale, ribadita l'importanza della Strategia 2020, ha posto l'accento su alcuni profili di criticità relativi alla sua attuazione.

In primo luogo, ha rilevato come le proposte relative alla nuova *governance* economica europea prevedano una debole convergenza delle politiche per la crescita, lo sviluppo sostenibile, l'occupazione e la lotta all'esclusione sociale e alla povertà – oggetto della strategia – a fronte del rafforzamento dei vincoli del Patto di stabilità.

In secondo luogo, ha osservato come la nuova strategia contemplare troppi obiettivi ed azioni, mentre, alla luce dell'esperienza della strategia di Lisbona, sarebbe stato necessario concentrarsi su pochi obiettivi prioritari ad effettivo valore aggiunto.

In terzo luogo, si è rammaricato che le recentissime proposte di revisione del bilancio della Commissione europea prevedano un concorso modesto del bilancio dell'Ue agli obiettivi di crescita e occupazione.

A fronte di queste lacune, l'On. FARI-NONE ha invitato i parlamenti nazionali ad adoperarsi per porre la crescita al centro delle politiche europee, sia in sede

di esame dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità sia organizzando nell'ambito del semestre europeo una conferenza interparlamentare per discutere preventivamente delle scelte di politica economica.

L'On. Pervinche Berès, membro della Commissione per gli affari economici e monetari ha espresso pieno apprezzamento per la posizione dell'On. FARI-NONE.

La successiva sessione di lavoro è stata dedicata al seguito della discussione, già avviata in occasione della XLIII COSAC di Madrid il 31 maggio ed il 1° giugno 2010, sul ruolo futuro della COSAC dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La discussione è stata introdotta da Herman De Croo, che, sulla base di una analisi delle risposte fornite dai Parlamenti nazionali ad un questionario preparatorio del rapporto semestrale, ha ribadito che la COSAC deve valutare, da un lato, se consolidare o meno le attività sin qui svolte e, dall'altro, se assumere, anche alla luce del Trattato di Lisbona, nuove funzioni.

Per quanto riguarda il primo profilo, De Croo ha osservato che vi sono opinioni diversificate sull'opportunità di continuare esercizi coordinati di sussidiarietà in seno alla COSAC, tanto più alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che demanda il controllo di sussidiarietà a ciascun Parlamento o camera. Vi è invece una sostanziale concordanza di vedute sul fatto che la COSAC debba rimanere prioritariamente una sede di scambio di informazione e migliori prassi tra i Parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda il secondo profilo, De Croo, pur riconoscendo l'esistenza di posizioni fortemente differenziate in materia, ha indicato tra le possibili nuove attività della COSAC il controllo parlamentare sulle attività di Europol ed Eurojust; ha inoltre invitato a continuare la riflessione sull'opportunità di associare ai lavori della COSAC le commissioni parlamentari di settore.

Nel corso del dibattito, è emersa un'ampia convergenza sulla proposta,

avanzata dalla Camera dei deputati e già recepita nelle conclusioni della COSAC di Madrid, di focalizzare l'attenzione della Conferenza sul programma di lavoro della Commissione europea e sulla strategia politica annuale.

La maggioranza delle delegazioni ha espresso invece una ferma opposizione all'attribuzione alla COSAC di competenze in materia di sussidiarietà e alla continuazione di esercizi su specifiche proposte legislative.

Posizioni fortemente differenziate sono emerse in relazione alla integrazione nelle delegazioni COSAC di componenti delle commissioni di settore e all'attribuzione alla COSAC del controllo su Europol e Eurojust.

Sul punto è intervenuto l'On. FORMICHELLA che ha anzitutto convenuto sull'esigenza di mantenere e potenziare il contributo che la COSAC ha offerto quale sede di confronto e scambio di esperienze, migliori pratiche e valutazioni sulle procedure e prassi di controllo parlamentare in materia europea. Ha altresì ribadito il pieno sostegno della Camera alla proposta di svolgere in seno alla COSAC dibattiti sulle grandi scelte strategiche delle Istituzioni europee esaminando la strategia politica e il programma di lavoro annuale della Commissione.

L'on. FORMICHELLA ha quindi richiamato le ragioni per cui sarebbe al contrario difficile ed inappropriato attribuire alla COSAC funzioni di coordinamento o addirittura di esercizio collettivo del controllo di sussidiarietà, competenza che ciascuna camera esplica in base a procedure, competenze e sensibilità politiche proprie, e per il cui migliore esercizio quale vanno semmai rafforzati gli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni, sia a livello politico sia a livello amministrativo, tra i parlamenti, quali l'IPEX.

Infine, l'on. FORMICHELLA ha insistito sulla necessità di rafforzare la cooperazione nell'ambito delle stesse famiglie politiche ai fini dello scambio di informazioni su specifiche proposte particolarmente rilevanti sotto il profilo della sus-

sidiarietà o del merito, come si è iniziato a fare in seno al *Network* per gli affari europei, istituito dal PPE.

Nella seguente sessione di lavoro il Primo ministro belga, Yves Leterme, ha illustrato lo stato dei lavori relativi alla priorità della Presidenza Belga dell'UE che si concluderà il 31 dicembre 2010. Leterme, in particolare ha illustrato le seguenti priorità della Presidenza belga: la coesione sociale ed economica; il programma di Stoccolma; la dimensione sociale dell'UE; la politica ambientale ed il cambiamento climatico; la dimensione esterna dell'UE, l'allargamento e l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

Nel dibattito – che è stato caratterizzato dall'estrema eterogeneità delle questioni sollevate. È intervenuto per la Camera l'On. CONSIGLIO che ha rilevato la mancanza di realizzazioni concrete in merito a tre ambiti prioritari per l'UE e per l'Italia.

Il primo attiene all'immigrazione, ove l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo si trovano a fronteggiare, per lo loro posizione geografica, flussi crescenti, con scarso sostegno da parte dell'UE e degli altri Stati membri.

L'On. CONSIGLIO ha sottolineato l'esigenza di rendere da subito obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati, invitando il Governo belga di promuovere ulteriori passi in questa direzione nell'ultimo scorcio del suo semestre di Presidenza.

L'On. CONSIGLIO ha, in secondo luogo, rilevato che la comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea sembra rinunciare a qualunque tentativo ambizioso di dotare l'Ue delle risorse necessario a meglio esercitare i suoi compiti, per esempio in materia di immigrazione.

In terzo luogo, ha denunciato come negoziati sul nuovo sistema di *governance* economica europea condotti in seno alla *Task force*, presieduta dal Presidente Van Rompuy, e ai margini delle ultime riunioni dell'ECOFIN destino seri dubbi sulla considerazione in cui sono tenute le preroga-

tive dei parlamenti nazionali: a suo avvio, è stato rispettato formalmente ma non nella sostanza il periodo di otto settimane posto dal Protocollo n. 1 a garanzia della possibilità dei parlamenti nazionali di esprimere indirizzi ai propri Governi prima che il Consiglio si pronunci.

La successiva sessione di lavoro, dedicata al controllo parlamentare sulla politica europea di sicurezza e difesa, è stata introdotta dalla presentazione da parte del professor Jan Wouters dell'Università cattolica di Lovanio.

Nel corso del dibattito, nel quale è intervenuto anche il Presidente dell'assemblea parlamentare della UEO, Robert Walter, ed era presente l'On. FASSINO in rappresentanza della medesima assemblea, gli interventi hanno in particolare indicato la necessità di continuare la riflessione sulle modalità con le quali configurare un controllo parlamentare su PESC e PESD sulla base delle seguenti opzioni: non creare nuove istituzioni od organi o comunque duplicazioni, cooperare con il Parlamento europeo; individuare soluzioni istituzionale anche sulla base delle reti già esistenti (COFACC, CODAC e COSAC). L'On. CONSIGLIO e la senatrice Marinaro sono intervenuti richiamando i contenuti delle mozioni approvati sul tema, in identico testo dalla Camera e dal Senato.

La sessione del 26 ottobre, dopo un breve intervento introduttivo di Danny Pieters, Presidente del Senato belga, si è aperta con l'intervento del Presidente della Commissione José Manuel Barroso.

Barroso si è in particolare soffermato sulle iniziative condotte a livello di Ue per quanto riguarda la ripresa economica ed, in particolare, sulla riforma del sistema finanziario europeo; sul rafforzamento della *governance* economica e sulla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione.

Anche in questo caso il dibattito seguente è stato caratterizzato da interventi e domande su temi eterogenei.

Nel suo intervento l'On. FORMICHELLA – dando atto della attenzione rivolta dalla Commissione ai parlamenti

nazionali, soprattutto nell'ambito del dialogo politico, ha richiamato l'attenzione del Presidente Barroso su due aspetti critici.

Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali che continuano ad essere trasmesse in media almeno due o tre mesi dopo l'invio delle medesime osservazioni.

Il secondo rilievo attiene all'esigenza di una maggiore rispetto del regime linguistico previsto dai Trattati.

L'On. FORMICHELLA ha denunciato i segnali molto preoccupanti che rischiano di pregiudicare i rapporti tra la Commissione e i parlamenti nazionali.

Ha anzitutto rilevato l'opportunità che non si verificino ritardi nella traduzione di documenti rilevanti come quello che ha riguardato il programma di lavoro della Commissione per il 2010, e che ha pregiudicato in misura non trascurabile la tempestività e quindi l'efficacia del intervento parlamentare.

L'On. FORMICHELLA ha poi espresso forte preoccupazione per la scelta della Commissione di perseguire, non soltanto nel proprio funzionamento interno, un trilinguismo che, oltre ad essere illegittimo ed discriminatorio, è fonte di costi di traduzione non necessari. Ultima e grave espressione di questo orientamento è la proposta avanzata dalla Commissione con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti.

L'On. FORMICHELLA ha ribadito che il Parlamento e il Governo contrasteranno con intransigenza ogni ulteriore tentativo di violazione del regime linguistico dell'Unione, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali previsti.

Nel corso delle sue risposte, Il Presidente Barroso ha giustificato i ritardi con i quali la Commissione risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali sulle proposte legislative, con la difficoltà per la Commissione di lavorare con un regime di traduzione assai oneroso e per il quale negli ultimi anni non sono state stanziare risorse finanziarie aggiuntive. A tale proposito, il Presidente della Commissione ha

ricordato la necessità di un regime linguistico semplificato per il brevetto europeo per poter competere con Usa e Cina.

Successivamente i lavori sono proseguiti con l'intervento di Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo che in particolare si è soffermato sui lavori della *task force* da lui presieduta sul rafforzamento della *governance* economica.

Nel corso del dibattito, l'On. FARI-NONE ha espresso alcune preoccupazioni in merito alle proposte in materia presentate dalla Commissione europea il 29 settembre e a quelle prospettate nel rapporto finale della *Task force*.

Anzitutto, ha osservato che è stato rispettato formalmente ma non nella sostanza il periodo di otto settimane posto dal Protocollo n. 1 a garanzia della possibilità dei parlamenti nazionali di esprimere indirizzi ai propri Governi prima che il Consiglio si pronunci.

In secondo luogo, ha rilevato come la scelta di rimettere il coordinamento delle politiche in materia di occupazione, lavoro e politiche sociali al solo semestre europeo, indebolisca alla radice la capacità del nuovo sistema di *governance* di promuovere una crescita equilibrata nell'intero territorio dell'UE.

In terzo luogo, ha considerato non accettabile che le sanzioni in caso di disavanzi o squilibri eccessivi siano comminate con un sistema di voto a maggioranza invertita in seno al Consiglio ECOFIN:

In conclusione, l'On. FARINONE ha ribadito la necessità di sviluppare la dimensione parlamentare della *governance* economica, evitando che i parlamenti nazionali debbano dare mera attuazione a decisioni prese dai governi in seno all'ECOFIN.

In conclusione Richard Hörcsik, Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento ungherese, ha illustrato le priorità della Presidenza ungherese che eserciterà la Presidenza di turno dell'UE nel primo semestre del 2011. In particolare, Hörcsik ha indicato che la presidenza ungherese focalizzerà la sua

attenzione sui seguenti temi: la politica agricola comune; il futuro della politica di coesione; la politica energetica comune. Nel corso del semestre di presidenza ungherese si svolgeranno 8 incontri interparlamentari a livelli di Presidenti delle commissioni interparlamentari (rispettivamente per le commissioni finanze, sviluppo regionale, Agricoltura, Sanità, Affari esteri, istruzione, scienza e ricerca ed occupazione).

Discussione del contributo finale e delle conclusioni.

La discussione sul contributo finale e sulle conclusioni è stata particolarmente accesa sia nella riunione preparatoria dei Presidenti sia nella sessione plenaria.

Sono emerse posizioni fortemente differenziate soprattutto in merito all'accordo-quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in quanto un emendamento presentato dal Parlamento finlandese, sostenuto da numerose delegazioni, era mirato a sostenere che l'accordo-quadro in questione danneggi le prerogative del Consiglio nel procedimento legislativo dell'UE, e quindi indirettamente pregiudichi la possibilità dei Parlamenti nazionali di influenzare le decisioni europee. Il Parlamento europeo si è sentito « attaccato » da questo emendamento, e ha sottolineato che l'accordo-quadro ha avuto parere favorevole dai servizi giuridici sia del Parlamento europeo sia della Commissione. Si è convenuto, infine, di inserire nel contributo due punti che sottolineano che l'accordo sarà oggetto di un costante monitoraggio giuridico, e che tutte le Istituzioni debbano rispettare l'equilibrio istituzionale risultante dai Trattati.

Anche in relazione alla sezione del contributo relativa al controllo sulla politica europea di sicurezza e difesa le posizioni delle Assemblee sono state molto differenziate. Il punto cruciale della discussione è stato se al controllo in questione dovesse partecipare o meno il Parlamento europeo, come alcuni degli intervenuti hanno sostenuto. Il Parlamento italiano ha sostenuto le proposte contenute nella mozione approvata sull'argomento sia dalla Camera sia dal Senato, e ha con forza appoggiato la necessità di un coinvolgimento del Parlamento europeo.

La proposta sulla quale si è trovata una convergenza, sulla base di un emendamento presentato dal Parlamento britannico, riflette la posizione del Parlamento italiano, in quanto: prevede un controllo esercitato dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; configura un meccanismo di controllo che – senza istituire nuove istituzioni o organismi – porti un valore aggiunto al controllo che i Parlamenti già esercitano sulla politica europea di sicurezza e difesa; nel meccanismo di controllo (che, alla stregua del dibattito dovrebbe essere un'evoluzione e una fusione delle attuali Conferenze dei presidenti delle Commissioni affari esteri e delle Commissioni difesa) siano coinvolti rappresentanti parlamentari esperti di affari esteri, difesa e affari europei. Si è inoltre convenuto di affidare all'ulteriore corso del dibattito, che proseguirà – come già deciso – nella Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, la discussione sulla « configurazione tecnica » e sul funzionamento del nuovo meccanismo.